

Statuto dell'Associazione di promozione sociale "PROGETTO EUREXIT"

Art. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione "PROGETTO EUREXIT".

Art. 2. SEDE

L'associazione ha sede legale in Palermo, Viale Strasburgo n. 294. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. L'eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito nelle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Scopo dell'associazione è:

- diffondere nei confronti di tutta l'opinione pubblica una corretta informazione riguardo alla situazione politica ed economica del contesto europeo ed alle sue ripercussioni sullo Stato italiano, al fine di promuovere una maggiore ed autentica consapevolezza e libertà di scelta nel sostenere o approvare le scelte politiche dei governi nazionali ed europeo riguardanti lo Stato italiano;
- tutelare e difendere la democrazia quale metodo unico di governo in Italia ed in Europa, nonché il rispetto dell'identità nazionale e dell'autonomia decisionale della Repubblica italiana attraverso il mantenimento ed il rafforzamento della sovranità nazionale, sotto ogni aspetto ed in ogni ambito decisionale;
- stimolare il dibattito a livello mediatico e politico sui reali vantaggi e costi di un'uscita dell'Italia dall'Eurozona, di un eventuale abolizione dell'Eurozona, del mantenimento dell'attuale assetto politico economico.
- coordinare le proprie iniziative con quelle di analoghi movimenti di opinione o soggetti politici sia italiani che esteri;
- elaborare, con il contributo aperto agli associati, un ideale programma di politica economica e sociale da sottoporre all'interesse della comunità nazionale.

Tutte le attività non conformi o finalizzate agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5. DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6. DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7. RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8. SIMPATIZZANTI

L'associazione consente l'iscrizione dei simpatizzanti verso le proprie idee ed obiettivi, senza assunzione della qualifica di socio e pertanto senza l'acquisizione dei relativi diritti ed oneri, in un apposito registro tenuto presso la propria sede e condiviso online sul sito web dell'associazione. Detta iscrizione verrà effettuata gratuitamente, per via telematica, con le modalità stabilite dal consiglio direttivo ed indicate nel sito web.

Ai simpatizzanti iscritti al suddetto registro saranno comunicate le notizie, attività ed iniziative rilevanti relative all'associazione.

Art. 9. GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10. L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso pubblicato sul sito web dell'associazione almeno 20 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, nominato tra i membri del Direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) elegge il Collegio dei revisori e dei proviviri;
- d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- f) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- h) approva il programma annuale dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11. IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio annuale, consuntivo e preventivo.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 12. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13. COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori costituito da tre membri eletti annualmente dall'assemblea degli associati.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l'iscrizione di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 14. CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominare dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15. I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti, anche pubblici, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da contributi dell'UE e di organismi internazionali;
- da cessione di beni o prestazione di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad es. feste o sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16. BILANCIO

I bilanci hanno periodicità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12), sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi, preferibilmente, entro la data del 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 17. MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 18. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni svolgenti attività con finalità culturali, sociali o benefiche.

Art. 19. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.